

Meda, 31 marzo 2020

Signori Clienti

Loro Sedi

Gentile Cliente,

per far fronte all'emergenza sanitaria "Covid 19", sono state messe in campo alcune misure bancarie di sostegno alle imprese con l'obiettivo di cercare di ridurre l'impatto negativo sui flussi di cassa. Di seguito riportiamo le principali misure previste, rispettivamente in:

1. *addendum* all'accordo ABI per il credito 2019, a cui aderisce oltre il 90% delle banche italiane (c.d. "Moratoria ABI");
2. misure introdotte dal Decreto Cura Italia (c.d. "Moratoria ex lege").

1. Moratoria ABI

Tale moratoria, in vigore dal 7 marzo, prevede la possibilità, per le piccole e medie imprese danneggiate dall'ormai noto Covid 19, di richiedere la *i) sospensione* o *ii) allungamento* dei prestiti contratti fino al 31 gennaio 2020.

Sospensione

Ad eccezione del tasso di interesse (che può essere aumentato per un massimo di 0,60%) e degli eventuali oneri sostenuti dalla banca per la realizzazione dell'operazione, la sospensione è assolutamente gratuita.

Durante il periodo di moratoria la rata è composta esclusivamente dagli interessi sul capitale sospeso e deve essere pagata alle scadenze dell'originario piano di ammortamento.

Alla luce del fatto che molti finanziamenti scontano un piano d'ammortamento c.d. "alla francese" (con interessi decrescenti), è del tutto evidente che, al fine di massimizzare l'utilità della sospensione, è necessario valutare ogni singolo finanziamento per valutarne gli effetti sul *cash flow*.

Allungamento

Applicabile esclusivamente a mutui e finanziamenti a breve termine, consiste nell'estendere la scadenza del finanziamento fino ad un massimo del 100% della durata residua dell'ammortamento.

Il tasso di interesse può essere aumentato, rispetto a quello originario, in funzione dei maggiori oneri per la banca connessi alla realizzazione dell'operazione.

2. Moratoria ex Lege

La norma introduce le seguenti misure di sostegno finanziario per le micro, piccole e medie imprese danneggiate dal Covid 19:

- le linee a breve (rischi a revoca e autoliquidanti) non potranno essere revocate, neppure parzialmente, fino al 30 settembre 2020;
- sono automaticamente prorogati al 30 settembre 2020 (unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità) i prestiti non rateali (ad es. finanziamenti *bullet*);
- è sospeso il pagamento, fino al 30 settembre 2020, delle rate (sia capitale che interessi) o dei canoni di leasing relativi a finanziamenti rateali. Il piano di rimborso delle rate è conseguentemente allungato senza alcuna formalità e senza maggiori oneri.

Al fine di usufruire di tali misure di sostegno, l'impresa dovrà:

1. comunicare alla banca (o altro soggetto abilitato alla concessione di credito in Italia) la volontà di volerne usufruire;
2. allegare alla comunicazione una dichiarazione in cui autocertifica di aver subito carenze di liquidità temporanee dovute alla diffusione dell'epidemia da Covid 19.

È importante sottolineare che le imprese che chiedono di accedere alle predette misure non devono avere posizioni "deteriorate" ai sensi della circolare 272 di Banca d'Italia. L'impresa deve quindi risultare in *bonis*, ovvero nessun intermediario finanziario deve aver classificato le esposizioni debitorie dell'azienda nelle categorie che definiscono il c.d. "credito deteriorato" quali sofferenze, inadempienze probabili o scaduto sconfinante deteriorato (c.d. *past due*, ovvero esposizione scaduta e sconfinata da oltre 90 giorni).

Tale situazione è verificabile attraverso un'analisi della Centrale Rischi di Banca d'Italia.

Moratoria ABI e Moratoria ex Lege a confronto

	Moratoria ex Lege	Moratoria ABI
Gratuità	Completamente gratuita. nella relazione illustrativa al Decreto Legge viene specificato che "gli eventuali oneri amministrativi per la	È gratuita, ad eccezione del tasso di interesse (che può essere aumentato per un massimo di 0,60%) e degli

	realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore"	eventuali oneri sostenuti dalla banca per la realizzazione dell'operazione
Rata	<p>Il pagamento delle rate è sospeso. Questo significa che, tranne nel caso in cui l'impresa richieda di sospendere soltanto le quote capitale (pagando pertanto la quota interesse), l'impresa non dovrà pagare nulla. Presumibilmente le modalità di addebito degli interessi maturati nel periodo di sospensione, calcolati sul debito residuo in linea capitale al tasso indicato in contratto, dovranno essere rimborsate, senza applicazione di ulteriori interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a partire dalla prima rata scadente dopo il termine di sospensione, in quote di uguale importo aggiuntive alle rate stesse per una durata pari a quella residua del finanziamento; - in un'unica soluzione in aggiunta alla prima rata post-moratoria. 	La rata non è completamente sospesa, continua ad essere addebitata alle originarie scadenze la quota interessi.
Oggetto della moratoria	<p>Agisce contemporaneamente su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - linee a breve - prestiti non rateali - mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale - blocca il computo dei giorni di persistenza dell'eventuale scaduto e/o sconfinamento 	<ul style="list-style-type: none"> - sospensione di finanziamenti a medio lungo termine (mutui) e operazioni di <i>leasing</i>, immobiliare o mobiliare; - allungamento dei piani di ammortamento di mutui e finanziamenti a breve termine
Durata	<ul style="list-style-type: none"> - impedisce di fatto la revoca delle linee a breve fino al 30 settembre 2020; 	<ul style="list-style-type: none"> - sospensione per massimo un anno;

	<ul style="list-style-type: none"> - proroga i prestiti non rateali fino al 30 settembre 2020; - sospende il pagamento delle rate fino al 30 settembre 2020. 	<ul style="list-style-type: none"> - allungamento fino ad un massimo del 100% della durata residua dell'ammortamento.
Effetto sul rating	<p>La relazione illustrativa, pur non avendo alcuna valenza normativa, evidenzia che “La moratoria (...) è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria”.</p>	<p>È probabile che seguiranno interventi per evitare che anche questa moratoria generi modificazioni di stato nella classificazione del credito</p>

È importante valutare ex ante la convenienza e l'impatto delle suddette “agevolazioni”. Per questo motivo vi invitiamo a contattarci se desiderate valutare la possibilità o meno di aderire a:

- **sospensione/allungamento ex Moratoria ABI;**
- **moratoria ex Lege;**
- **analisi della Centrale Rischi in Banca d'Italia.**

Lo Studio rimane a completa disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti,

Studio CartesioTre